



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella Avv. Francesco Blasi (giudizio Giorgino Alfredo c/ AMAT)

L'anno duemilauno, il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI (a.g.)

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO (a.g.)

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con il Capo Area Legale, riferisce e propone quanto segue:

vista la deliberazione del C.d.A. n°339 del 15/12/1998 (all. n°1);

vista la nota inviata dall'Avv. Francesco Blasi, prot. n° 7716 (all. n°2), con la quale il Legale ha comunicato che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 4302/01 (all. n°3), ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente Giorgino Alfredo avverso la sentenza n° 1763/1997, emessa dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro;

vista la proposta di parcella inviata dall'Avv. Francesco Blasi, il quale precisa di aver redatto la stessa applicando i "valori minimi" della tariffa professionale;
propone

1. di prendere atto della proposta di parcella inviata dall'Avv. Francesco Blasi con nota prot. aziendale n° 7716 a fronte delle prestazioni professionali rese in virtù dell'incarico conferitogli con deliberazione n° 339/1998 e, per l'effetto, liquidare al suddetto Legale le seguenti somme: £ 1.140.000 per diritti, £ 1.950.000 per onorari, £ 740.000 per spese, oltre IVA, CAP e RSG, detratte le ritenute di legge;
2. di imputare la spesa sopra indicata sul bilancio di previsione dell'esercizio 2001 alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi";
3. di autorizzare gli uffici aziendali a tutti gli adempimenti conseguenziali.

F/to : Il Responsabile Unità Legale Avv. Olimpia Cimaglia

F/to : Il Dirigente Amm/vo Dott. Pietro Carallo

F/to : Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia

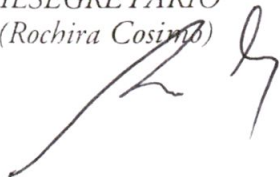
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata condivisibile la proposta;
- a voti unanimi

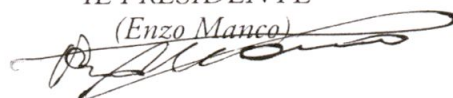
D E L I B E R A

- di prendere atto della proposta di parcella inviata dall'Avv. Francesco Blasi con nota prot. aziendale n° 7716 a fronte delle prestazioni professionali rese in virtù dell'incarico conferitogli con deliberazione n° 339/1998 e, per l'effetto, liquidare al suddetto Legale le seguenti somme: £ 1.140.000 per diritti, £ 1.950.000 per onorari, £ 740.000 per spese, oltre IVA, CAP e RSG, detratte le ritenute di legge;
- di imputare la spesa sopra indicata sul bilancio di previsione dell'esercizio 2001 alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi";
- di autorizzare gli uffici aziendali a tutti gli adempimenti conseguenziali.

IL SEGRETARIO
(Rochira Cosimo)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)





A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso in Cassazione dipendente Giorgino Alfredo per permessi sindacali – Costituzione in giudizio – Mandato difesa all'avv. Francesco Blasi.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

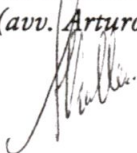
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso per Cassazione, notificato in data 3 dicembre 1998, ad istanza del dipendente Giorgino Alfredo avverso la sentenza n° 1763/97, emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro che ha accolto le tesi sostenute dal difensore dell'Azienda, Avv. Olimpia Cimaglia;
- atteso che i predetti ricorsi sono stati notificati al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia, in data 3 dicembre 1998 in qualità di procuratore e domiciliatario dell'Azienda;
- ritenuto doversi costituire in giudizio al fine di ribadire le tesi aziendali, affidando il mandato ad un legale patrocinante in Cassazione in quanto l'Avv. Olimpia Cimaglia non è, al momento, iscritta all'Albo degli Avvocati patrocinanti in Cassazione;;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione promosso dal dipendente Giorgino Alfredo per il riconoscimento dei permessi sindacali, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pollicoro, affidando il mandato di difesa all'Avv. Francesco Blasi, con studio in Taranto, alla via Plinio, 87;
- di porre la spesa presuntiva di £ 3.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";
- di prevedere a favore del legale officiato un'anticipazione in conto spese legali di £ 1.000.000, oltre a IVA e CAP.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
15 DIC. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)

Ad. n. 2 1

Avv. Francesco Blasi

Patrocinante in Cassazione

Via Plinio, 87 ☎ 374103 - 374104 - Fax 374007
74100 TARANTO

Cod. Fisc. BLS FNC 39508 LO49E
Part. IVA 00408780732

Taranto, 11 giugno 2001

p.p.

Spett.le Amat
Azienda Mobilità Area Taranto
Alla cortese attenzione del
Direttore Generale
Ing. F. Lucibello
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO

Oggetto: ricorso per Cassazione Giorgino c/ Amat
Delibera d'incarico n.339 del 15/12/98.

Ho il piacere di comunicarVi che la Suprema Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) con sentenza n.4302/01 (che allego in copia) ha respinto il ricorso del sig. Alfredo Giorgino avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.1763/97.

Avendo esaurita la mia attività professionale, in allegato alla presente invio nota specifica per le competenze maturate (calcolate ai minimi di tariffa).

Resto in attesa della liquidazione e della emissione del mandato.
All'esito seguirà fattura.
Cordiali saluti.

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. <u>7716</u>	
del <u>20 GIU. 2001</u>	
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☒
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Blasi
Avv. Francesco Blasi

no/b

Avv. FRANCESCO BLASI
Via Pirro, 81 - 74100 - 74104
74100 TARANTO
C. F. BLS ENC 99808 1049E
Part. IVA 010408780732

Suprema Corte di Cassazione

Nota specifica

Per Amat c/ Giorgino

v.c. indeterminabile

	Spese	Diritti
Posizione e archivio		120.000
Disamina		30.000
Consultazioni		120.000
Corrisp. Informativa	15.000	120.000
Redazione controricorso		120.000
Dattilografia e collazione	2.000	30.000
Mandato ed autentica		30.000
Richiesta notifica		30.000
Esame relata		30.000
Fascicolazione	3.000	30.000
Deposito atti e documenti		30.000
Costituzione in giudizio		30.000
Esame documentazione		
controparte		60.000
Ordinanza fissazione udienza		
decisione (esame)		30.000
Partecipazione udienza di		
discussione		60.000
Trasferta Roma	720.000	
Indennità di trasferta (x 6 ore)		300.000

Esame sentenza		60.000
Nota specifica		60.000
Totali	740.000	1.140.000

Onorari di avvocato (minimo
di tariffa)

Studio controversia		555.000
Consultazioni		285.000
Redazione controricorso		555.000
Discussione		555.000
Totale		1.950.000

Sommario:

Spese	740.000
Diritti	1.140.000
Onorario	1.950.000
Totale	3.830.000

Contributo spese generali

10%	309.000
CAP 2%	67.980
IVA 20%	693.396
Totale	4.900.376

Taranto, 11 giugno 2001

Avv. Francesco Blasi

Avv. FRANCESCO BLASI
Via D'Amico, 87 - 74100 - 374104
74100 TARANTO
C. F. BLS PNC 39808 1049E
Part. IVA 000408780732

BLASI Ael. n° 3

AULA A

04302/01

M

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Oggetto: Lavoro

R.G.N. 22135/1998

Composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo	Trezza	- Presidente
"	Guglielmo	Sciarelli
"	Alberto	Spanò
"	Pasquale	Picone
"	Bruno	Balletti

Relatore

Rep.

Cron.

Ud. 5.12.2000

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

GIORGINO Alfredo, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa Seiprini,
n. 54, presso l'avv. Dante De Margo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Pollicolo con procura speciale apposta a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro

5198



AZIENDA PER LA MOBILITA' DELL'AREA DI TARANTO - A.M.A.T. - (già Azienda Municipalizzata Trasporti di Taranto), in persona del direttore generale Flaminio, 45 Pal W/b in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9 presso lo studio Gianmarco Grez, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Blasi con procura speciale apposta a margine del controricorso;

-controricorrente-

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1763 in data 3 dicembre 1997 (R.G. 2497/96);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.12.2000 dal

Consigliere dott. Pasquale Picone;

udito l'avv. Blasi

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri

che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Il Pretore di Taranto ha accolto l'opposizione proposta dall'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto - AMAT - (poi trasformata in Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) avverso il decreto che le ingiungeva di pagare £ 2.291.934 al dipendente Alfredo Giorgino, a titolo di retribuzione per 27 giorni di assenza dal lavoro nel mese di febbraio 1993 per permessi sindacali fruiti quale segretario provinciale della UIL-Trasporti.

L'appello del lavoratore è stato respinto dal Tribunale di Taranto con la motivazione che i permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi delle associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 300 del 1970, sono concessi esclusivamente per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti, sicché legittimamente l'azienda aveva rifiutato il pagamento della retribuzione in

manca di qualsiasi prova in ordine alla suddetta esigenza; che, di conseguenza, la nota della direzione aziendale, che invitava i richiedenti i permessi a produrre un attestato relativo alla partecipazione a riunioni o trattative, non aveva introdotto innovazioni nella disciplina legale dei permessi; che, oltre che non provato, doveva reputarsi irrilevante ai fini del diritto ai permessi, lo svolgimento di attività di preparazione delle riunioni e di attuazione delle decisioni; che, infine, anche l'esistenza di un "monte ore" contrattualmente stabilito - nella specie insussistente - non sarebbe stato in grado di eliminare il necessario collegamento tra il motivo dell'assenza dal lavoro ed il diritto alla retribuzione.

La cassazione della sentenza è chiesta dal lavoratore con ricorso articolato in quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l'A.M.A.T. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso concerne la violazione delle norme che disciplinano le rispettive attribuzioni, nelle aziende municipalizzate, del consiglio di amministrazione e del direttore. A giudizio del ricorrente, il potere organizzativo relativamente alla disciplina dei rapporti di lavoro appartiene in via esclusiva all'organo deliberante, cosicché nessun effetto giuridico poteva collegarsi alla nota del direttore in data 26 gennaio 1993 con la quale si invitavano gli agenti, membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali, a dimostrare di avere effettivamente partecipato a riunioni di organi, comitati o commissioni, ovvero a trattative sindacali, mediante produzione di certificazione rilasciata dal soggetto che aveva presieduto la riunione.

2. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, consistente nella verifica della normativa contrattuale della materia

dei permessi. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto che non fosse contrattualmente determinato un "monte ore", senza considerare che l'accordo sindacale del 1992, ridimensionando la consistenza numerica dei permessi previsti dall'accordo del 1983 - disdettato dall'azienda - aveva appunto fissato il "monte ore".

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. 300/1970 e dell'art. 27 del c.c.n.l., sviluppando la tesi secondo cui la natura potestativa del diritto ai permessi sindacali esclude qualsiasi ingerenza del datore di lavoro sui motivi della richiesta; il datore di lavoro, del resto, in presenza di un "monte ore", non avrebbe alcun interesse a contestare l'utilizzazione indebita dei permessi, atteso che non avrebbe comunque l'obbligo di concedere permessi al di là della misura massima prevista.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., perché incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'utilizzazione dei permessi per fini privati o comunque diversi da quelli considerati dalla legge, ed inoltre, ingiustificatamente, il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale diretta a comprovare che i permessi erano stati utilizzati per "riunioni di segreteria, o quelle concorrenti o alternative di livello regionale e nazionale, e per le attività di preparazione delle dette riunioni e di attivazione delle decisioni adottate".

5. I suesposti quattro motivi, per le ragioni di connessione fra le questioni che risulteranno evidenti dal loro esame, devono essere unitariamente esaminati.

6. Preliminarmente deve essere vagliata la tesi, in vario modo sottesa ad alcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso e la cui fondatezza sarebbe assorbente di ogni altra questione, secondo cui l'utilizzazione dei permessi per finalità diverse da quelle previste dalla legge potrebbe essere sanzionata soltanto

sul piano politico-sindacale, ma non concreterebbe inadempimento su quello del rapporto di lavoro, e, quindi, non giustificerebbe la cessazione dell'obbligo retributivo.

7. La tesi poggia fondamentalmente sulla considerazione che il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi entro un determinato limite quantitativo, sicché gli è indifferente, non alterando la consistenza del suo obbligo di pagare il corrispettivo, senza ricevere la prestazione retributiva, l'effettiva utilizzazione dei permessi che la legge obbliga a concedere.

8. Va chiarito, in primo luogo, che la verifica di fondatezza della tesi prescinde dall'esistenza di un limite quantitativo contrattualmente stabilito. La giurisprudenza della Corte, infatti, ha definitivamente chiarito che, sebbene l'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sembri rinviare esclusivamente alle norme dei contratti di lavoro per la determinazione dell'oggetto del diritto ai permessi per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali, in realtà, trattandosi di norma direttamente attributiva del diritto soggettivo ai detti permessi, anche in difetto della fonte pattizia, i limiti quantitativi possono essere fissati dal giudice, secondo gli usi o l'equità ex art. 1374 c.c., eventualmente ricorrendo al minimo fissato dalla stessa legge per i permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 23 (Cass., 23 novembre 1985, n. 5847; 20 luglio 1989, n. 3430; 5 gennaio 1993, n. 24).

Ne discende che, ai fini della soluzione della controversia, è completamente irrilevante l'indagine rivolta a verificare l'esistenza di norme contrattuali aventi ad oggetto la fissazione di un limite quantitativo (cd. monte ore), atteso che un tale limite deve considerarsi in ogni caso operante, attenendo alla necessaria determinazione del contenuto del diritto ai permessi.

9. Sul problema del se e quale rilievo giuridico debba attribuirsi all'esplicita funzionalizzazione, nel testo dell'art. 30 della legge n. 300 del 1970, del diritto ai permessi retribuiti alla "partecipazione alle riunioni" degli "organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19", risulta decisivo il raffronto con la disciplina che la stessa legge appresta per il diverso istituto dei permessi retribuiti ai dirigenti cd. interni, cioè ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. L'art. 23, infatti, collega il diritto dei dirigenti delle RSA puramente e semplicemente all'esigenza di espletare del loro mandato, sicché la giurisprudenza ha chiarito che nessun tipo di sindacato o di controllo è previsto in ordine all'utilizzazione delle ore di permesso (Cass. 9 ottobre 1991, n. 10593; 22 aprile 1992, n. 4839; 20 novembre 1997, n. 11573; 15 dicembre 1999, n. 14128). In effetti, l'estrema indeterminatezza della formula "espletamento del mandato" dimostra con chiarezza l'intento del legislatore di collegare il permesso alla carica rivestita, atteso che le attività sono suscettibili di essere qualificate di natura sindacale anche sotto il profilo esclusivamente teleologico.

10. Non può, di conseguenza, ritenersi priva di significati normativi la radicale diversità delle espressioni adoperate dal medesimo testo normativo nella disciplina dell'istituto dei permessi retribuiti per i dirigenti esterni, coerente, del resto, con la specificità della situazione di coloro che rivestono cariche sindacali che rendono inerenti al mandato una serie di attività esulanti dagli interessi sindacali circoscritti all'azienda nella quale prestano servizio.

Rilievo che esce rafforzato dalla considerazione che i titolari di cariche sindacali provinciali e nazionali possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 31 della stessa legge. Se di tale facoltà non si sono avvalsi, limitatamente ai componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali, a carico del datore di lavoro è posto l'onere

di favorire l'espletamento delle funzioni, retribuendo le assenze dal lavoro determinate dall'esigenza di partecipare a riunioni degli organi direttivi.

11. Ne discende l'infondatezza della tesi sviluppata nel ricorso, soprattutto nel terzo motivo, in ordine all'indifferenza per l'obbligo retributivo del datore di lavoro della concreta utilizzazione del permesso, poiché, da una parte, giunge, in contrasto con la legge, ad una sostanziale equiparazione fra i permessi ex art. 23 e quelli ex art. 30, dall'altra, perviene al risultato di impiegare l'istituto dei permessi retribuiti ai dirigenti esterni per raggiungere finalità in parte coincidenti con quelli propri del diverso istituto dell'aspettativa sindacale.

Si tratta di una conclusione in linea con i precedenti giurisprudenziali della Corte, secondo cui l'effetto sospensivo dell'obbligazione di lavoro non si verifica se il permesso non sia fruito per il compimento dell'attività tipica prevista dalla legge (Cass. 12 dicembre 1989, n. 5521), sicché il datore di lavoro è abilitato ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto (Cass. 3 maggio 1984, n. 2693), fermo restando che non è suscettibile di controllo l'organizzazione che il sindacato si è data in merito alle "riunioni" (Cass. 20 luglio 1989, n. 3430).

12. E' certo che la fonte pattizia, individuale o collettiva, cui rinvia l'art. 30, potrebbe non limitarsi a stabilire il limite quantitativo e le modalità prescritte per la fruizione dei permessi, allargando, quale condizione di maggior favore, l'ambito di applicazione dell'istituto al di là della pura e semplice partecipazione alle riunioni (es. parlando di "disimpegno" o di "espletamento delle funzioni"), ma, nel caso di specie, una simile evenienza è rimasta del tutto estranea al tema della controversia.

13. Ciò premesso, va esaminato specificamente il contenuto del quarto motivo, con il quale si sostiene che sarebbe onere del datore di lavoro che intende

contestare il diritto alla retribuzione provare che il permesso non è stato utilizzato per le finalità previste dalla regolamentazione dell'Istituto.

La tesi non può trovare accoglimento perché, come lo stesso ricorrente ricorda richiamando l'univoca giurisprudenza della Corte sul punto, il termine "permesso" è impropriamente adoperato dalla legge secondo un uso lessicale tradizionale. Infatti, non è una manifestazione di consenso del datore di lavoro a produrre l'effetto giuridico di esonero dalla prestazione lavorativa conservando il diritto alla retribuzione, ma esclusivamente la richiesta dell'interessato nella sussistenza delle condizioni legali e contrattuali previste per la fruizione del permesso. Donde la qualificazione in termini di diritto potestativo della facoltà di richiedere il permesso sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, nella cui sfera giuridica si verificano immediatamente, senza la mediazione di un suo comportamento, sia pure dovuto, gli effetti innanzi descritti. Pertanto, l'indebita utilizzazione dei permessi, di per sé considerata, non è inadempimento di un obbligo assunto dal dipendente (inadempimento da provarsi dal creditore della prestazione) ma ~~ritiene~~ ^{ritiene} l'inesistenza degli elementi costitutivi della fattispecie costitutiva del diritto potestativo. Secondo i principi generali, è il soggetto che assume di essere titolare di un diritto potestativo che deve provare l'esistenza delle condizioni e dei presupposti necessari per l'insorgenza del diritto stesso. Ove una tale prova, di fronte alle contestazioni della controparte, non venga fornita, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l'assenza del dipendente è reputata mancanza della prestazione per causa ^{a lui} ~~al lavoratore~~ imputabile ~~al lavoratore~~, che impedisce la nascita del credito alla retribuzione.

14. Le considerazioni svolte privano di qualsiasi rilievo le argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso e intese a dimostrare che il potere di determinare

modificazioni sul piano della regolamentazione dei rapporti di lavoro non compete al direttore di azienda municipalizzata ma soltanto al consiglio di amministrazione della stessa azienda.

E' evidente, infatti, che la "nota" della direzione non contiene alcuna "disciplina" dei rapporti di lavoro, limitandosi ad operare una ricognizione delle regole legali e contrattuali e ad indicare le modalità della loro applicazione concreta.

15. Prive di fondamento sono le censure formulate nei confronti della sentenza impugnata per non aver ammesso la prova testimoniale diretta a dimostrare la corretta utilizzazione dei permessi sindacali.

Il Tribunale ha motivato la decisione di non ammissione del mezzo istruttorio in modo sufficiente e logicamente corretto in fatto e in diritto, sia con riguardo alla genericità delle circostanze di fatto che si intendevano provare (riunioni di segreteria e altre di livello regionale o provinciale), sia con l'irrilevanza delle medesime in quanto consistenti in attività sindacali non riconducibili alle nozioni di riunione o di trattativa (attività della segreteria, preparazione e attuazione dei deliberati delle riunioni).

16. Conclusivamente, non sono pertinenti alle questioni rilevanti per la decisione della controversia il primo motivo, per quanto detto al n. 14, ed il secondo motivo, per quanto detto ai n. 8 e 12; sono infondati il terzo motivo, per le ragioni esposte ai n. 9-11, e il quarto motivo per le considerazioni svolte ai n. 13 e 15.

Il ricorso va dunque rigettato con la compensazione per intero delle spese del giudizio fra le parti in considerazione nella natura della controversia e dei profili di novità delle questioni.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.

Il Presidente

Vincenzo Zucchi

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccio

Phillie
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Depositata in Cancelleria

oggi, 24 MAR 2001



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Phillie

ESENTE DA POSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

del Sig. Avv. BLASI in forma legale.

Roma, 9 MAG. 2001



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(F. FERRI Scarpico)

DIRETTORE DI CANO
(F. FERRI: SCARIC)



O.d.G. del 25/9/2001

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n° ___/2001

del ___/___/___

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Liquidazione parcella Avv. Francesco Blasi (giudizio Giorgino Alfredo c/ AMAT)

Ufficio proponente: Area Legale

ALLEGATI/NOTE:

1. Deliberazione AMAT n° 339 del 15/12/1998;
2. Nota Avv. Blasi, prot. n° 7716;
3. Sentenza Corte di Cassazione n° 4302/01.

Il Direttore, d'intesa con il Capo Area Legale, riferisce e propone quanto segue:

vista la deliberazione del C.d.A. n°339 del 15/12/1998 (all. n°1);
vista la nota inviata dall'Avv. Francesco Blasi, prot. n° 7716 (all. n°2), con la quale il Legale ha comunicato che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 4302/01 (all. n°3), ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente Giorgino Alfredo avverso la sentenza n° 1763/1997, emessa dal Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro;
vista la proposta di parcella inviata dall'Avv. Francesco Blasi, il quale precisa di aver redatto la stessa applicando i "valori minimi" della tariffa professionale;

propone

- A) di prendere atto della proposta di parcella inviata dall'Avv. Francesco Blasi con nota prot. aziendale n° 7716 a fronte delle prestazioni professionali rese in virtù dell'incarico conferitogli con deliberazione n° 339/1998 e, per l'effetto, liquidare al suddetto Legale le seguenti somme: £ 1.140.000 per diritti, £ 1.950.000 per onorari, £ 740.000 per spese, oltre IVA, CAP e RSG, detratte le ritenute di legge;
- B) di imputare la spesa sopra indicata sul bilancio di previsione dell'esercizio 2001 alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi";
- C) di autorizzare gli uffici aziendali a tutti gli adempimenti consequenziali.

Il Capo Area

Q. M. G.

Il Dirigente Amm/vo-Tecnico

Il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata condivisibile la proposta;
- a voti

DELIBERA

- 2.2850.000
- A) di prendere atto della proposta di parcella inviata dall'Avv. Francesco Blasi con nota prot. aziendale n° 7716 a fronte delle prestazioni professionali rese in virtù dell'incarico conferitogli con deliberazione n° 339/1998 e, per l'effetto, liquidare al suddetto Legale le seguenti somme: £ 1.140.000 per diritti, £ 1.950.000 per onorari, £ 740.000 per spese, oltre IVA, CAP e RSG, detratte le ritenute di legge;
- B) di imputare la spesa sopra indicata sul bilancio di previsione dell'esercizio 2001 alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi";
- C) di autorizzare gli uffici aziendali a tutti gli adempimenti conseguenziali.
- ←